



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

n. 7979/14 R.G.

Il Giudice designato,

letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta, sentiti i procuratori delle parti;

a scioglimento della riserva assunta;

nel procedimento promosso per la revoca dell'amministratore ex art.2476, terzo comma, c.c. e per

sequestro conservativo da **A**

nei confronti di

B

con l'intervento del curatore speciale nominato ex art.78 c.p.c. dal Presidente del Tribunale in

favore di **C**

ha emesso la seguente

ordinanza

premesso in fatto che

A in qualità di socia di **C** ha proposto ricorso cautelare
ante causam ex art.2476, terzo comma, c.c., volto ad ottenere la revoca dell'amministratore

B nonché sequestro conservativo sui beni dello stesso, ex art.669 sexies e 671 c.p.c.;
l'istanza di revoca in via cautelare è motivata in relazione alla dedotta responsabilità di **B**

dapprima quale "dominus" della società e successivamente, dal 22.5.2010 al 4.8.2014 in
qualità di Amministratore Unico;

in particolare la ricorrente lamenta

1

Amor



- il rilascio di fideiussioni da parte dell'odierno resistente nella sua qualità di procuratore speciale di **C**, non autorizzate dall'assemblea dei soci ed in palese conflitto di interessi, a garanzia delle obbligazioni di **D**, società partecipata dal predetto **B** della quale egli stesso era legale rappresentante, poi dichiarata fallita, nei confronti di **E** e di **F**, fino all'importo, rispettivamente, di € 240.000,00 e di € 215.000,00 (v. docc.5 e 6 fascicolo di parte ricorrente);
 - la stipulazione di due contratti di locazione dapprima tra **G** (poi incorporata in **C**) e **D** e successivamente tra la **H** (poi incorporata in **C**) e **D** risolti mediante accordo transattivo datato 22.12.2013 (sei mesi prima della dichiarazione di fallimento di **D**) sottoscritto, in evidente conflitto di interessi, da **B** sia quale Amministratore Unico di **C** che quale Amministratore Unico di **D**, non autorizzato né ratificato dall'assemblea;
 - l'erogazione da parte di **G** (società, come si è detto, poi incorporata da **C** e di cui era Amministratore Unico **B**) di un finanziamento in favore di **D** per la somma di € 40.000,0, con successiva copertura dello stesso mediante appostazione di un fondo svalutazione crediti nel bilancio di esercizio al 31.12.2012 di **C**;
- si è costituito **B**, contestando l'ammissibilità dell'istanza cautelare e nel merito la sua fondatezza; a seguito della nomina da parte del Presidente del Tribunale di un curatore speciale, ex art.78, secondo comma, c.p.c., si è altresì costituita **C** rimettendosi a giustizia;

rilevato che

Arvan



la revoca dell'amministratore è testualmente definita dall'art.2476, terzo comma, c.p.c. come provvedimento "cautelare"; sicché, per definizione, essa appare destinata ad assolvere ad una funzione strumentale rispetto alla tutela del diritto realizzata attraverso l'esercizio di un'ordinaria azione di cognizione;

conseguentemente, le norme applicabili sono quelle sul procedimento cautelare uniforme;

è stato autorevolmente sostenuto in dottrina, in relazione all'oggetto dell'azione di cognizione alla quale detta tutela cautelare è strumentale, che, nella opzione interpretativa per cui il ricorso per ottenere la revoca dell'amministratore possa essere proposto dal socio soltanto nell'ottica dell'esercizio dell'azione di responsabilità, al fine di evitare che si protraggano o che possano essere portate a conseguenze ulteriori le gravi irregolarità di gestione della cui dannosità si dovrà discutere nel giudizio di merito, per ottenere il provvedimento cautelare occorrerà il *fumus boni iuris* di un danno alla società, già ben configurabile e perciò tale da essere risarcito;

nella prospettiva, invece, per cui la revoca possa essere richiesta in funzione di un'autonoma azione di revoca dell'amministratore che si sia reso responsabile di gravi irregolarità, per ottenere il provvedimento cautelare sarà sufficiente che si siano verificate irregolarità gestionali potenzialmente dannose per la società o per il singolo socio;

ritenuto che

pur nell'ambiguità del dettato normativo, sia corretto interpretare la disposizione di cui al terzo comma dell'art.2476 c.c. nel senso che, attribuendo espressamente al socio la legittimazione a chiedere in via cautelare la revoca dell'amministratore il legislatore abbia inteso, ancorché implicitamente, attribuire al socio la possibilità di proporre l'ordinaria azione di cognizione corrispondente, ossia chiedere una sentenza di revoca "definitiva" dell'amministratore;

detta interpretazione risulti confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale 29.12.2005 n.481 che, nel rigettare le eccezioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione proprio all'art.2476, terzo comma, c.c., sul presupposto che la possibilità di chiedere la revoca dell'amministratore di s.r.l. in via cautelare fosse possibile solo in relazione all'esercizio dell'azione sociale di

Amman



responsabilità, così creando un'ingiustificata disparità di trattamento con i soci della s.p.a., ha fornito un'interpretazione adeguatrice della norma in questione prospettando l'invocabilità della tutela cautelare ivi prevista in senso strumentale ed anticipatorio rispetto ad una sentenza volta unicamente ad ottenere la revoca dell'amministratore (*"la qualificazione di 'cautelare' data dalla legge alla misura di revoca ben può essere intesa ... nel senso di strumentale (ed anticipatoria) rispetto ad una azione volta ad ottenere una sentenza di revoca degli amministratori, per ciò solo che nella gestione della società sono presenti 'gravi irregolarità' e v'è mero pericolo di danno per la medesima"*);

tale interpretazione risulti viepiù rafforzata da una considerazione di carattere sistematico, sulla base del rilievo che anche nelle società di persone la revoca per giusta causa dell'amministratore possa essere sempre chiesta da ciascun socio, a prescindere dall'azione di danno (art.2259, terzo comma, c.c.);

resti comunque ferma la possibilità per il socio di esperire il rimedio cautelare in funzione dell'azione di responsabilità; in questo caso, tuttavia, la cautela non rivestirà carattere anticipatorio, bensì conservativo, con le relative conseguenze per quanto attiene alla stabilità del provvedimento in caso di estinzione del giudizio di merito;

considerato che

A nel chiedere la revoca in via cautelare dell'amministratore **B**
non ha tempestivamente indicato l'azione di merito rispetto alla quale detta revoca si pone come strumentale (revoca dell'amministratore rispetto alla quale la richiesta revoca in via cautelare si porrebbe come anticipatoria piuttosto che azione di responsabilità per il risarcimento dei danni cagionati rispetto alla quale la richiesta revoca in via cautelare si porrebbe come conservativa);
è comunque dirimente osservare che le condotte poste a fondamento della domanda di revoca risalgono tutte al periodo in cui **B** era Amministratore Unico di **C**, carica dalla quale si è dimesso in data 4.8.2014, o in epoca ancora precedente, dal 2006 al 2010. Nessuna delle condotte censurate è stata posta in essere da **B** quale

[Handwritten signature]



Consigliere di Amministrazione, nominato dall'Assemblea dei Soci, con il voto favorevole anche di **A**,
non attenendo alcuna delle censure mosse all'attuale gestione di **B** della società
C, non sussistono i presupposti richiesti per l'adozione della revoca in via
cautelare, funzionale ad interrompere gravi irregolarità gestionali e/o comportamenti dannosi per la
società;
anche in relazione all'istanza di sequestro conservativo vale osservare che la ricorrente non ha
chiaramente e tempestivamente indicato la proponenda azione di merito;
è tuttavia assorbente rilevare che la domanda cautelare non contiene alcuna puntuale allegazione né
domanda in relazione alla quantificazione del danno ed all'individuazione dell'importo fino alla
concorrenza del quale sottoporre i beni del resistente a sequestro conservativo;
quanto al *periculum in mora*, la ricorrente non ha provato né l'elemento oggettivo (ossia
l'incapacità patrimoniale del resistente) né l'elemento soggettivo dello stesso (ossia l'adozione da
parte di **B** di comportamenti che facciano presumere la sua intenzione di disperdere
la garanzia patrimoniale);
tale lacuna (in parte colmata dalle deduzioni e dalle visure prodotte dalla curatela) risulta viepiù
rilevante in considerazione della già evidenziata omessa quantificazione del danno risarcibile;
in relazione alle allegazioni e produzioni documentali della curatela in punto elemento soggettivo
del *periculum*, va evidenziato che la cessione dell'immobile sito in Comune di Casier alla moglie
I, dalla stessa abitata, è avvenuta nell'ambito della definizione dei rapporti economici
nella causa di divorzio pendente tra i coniugi, e tiene luogo dell'obbligo al versamento mensile
dell'assegno di mantenimento;
le spese di lite, liquidate in via forfetaria in difetto di nota spese, seguono la soccombenza;

Anon



P.Q.M.

rigetta le istanze cautelari;

condanna **A** a rifondere a **B** ed alla società in persona del curatore speciale le spese di lite, che liquida, quanto a **B** in complessivi euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, quanto alla società in complessivi euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.

Si allegli al verbale di causa e si comunichi.

Venezia, 6 marzo 2015

IL GIUDICE
Dott.ssa Gabriella Zanon

